



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000004
Prot. RM/2024/0000586
del 06/02/2024

DISPOSIZIONE

Oggetto: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in Via di Castel Malnome SNC - 00148 Roma - Società proponente: VIABIT STRADE srl - Registro elenco progetti: n. 056/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo *“al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”*, in carica fino al 31 dicembre 2026;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato *“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”* che:
 - al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario del Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114 comma 3 della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:
 - la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario del Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - al comma 3, fra l'altro, dispone che il Commissario Straordinario del Governo si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 1 del D.P.R. del 4 febbraio 2022 attraverso l'introduzione del comma 5-bis, che testualmente recita: *“Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale. Il Commissario può, inoltre, avvalersi di esperti e collaboratori esterni, da nominare ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
 - la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 22/12/2022 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e il Commissario straordinario del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per la costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022”*;
 - la *“Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, per la costruzione della struttura commissariale in avvalimento”*, prot. RM45 del 20/01/2023;
 - la Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e sulla base delle convenzioni stipulate con gli Enti avvalsi richiamate nelle premesse, denominata *“Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”*;
 - l'approvazione dello schema di *“Disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”* relativa alla suddetta Disposizione, prot. RM1473 del 19/06/2023;
 - la Disposizione n. 26 del 22 agosto 2023 *“Adeguamento organizzativo-funzionale della struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”*, prot. RM2255 del 23/08/2023.

Visti

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

la Delibera SNPA 67/2020 “*Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del d.lgs. N. 152/2006*”;

il Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021;

il Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”.

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione europea del 25 giugno 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997*” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 “*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 concernente “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 14/01/2008;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente n. 22 del 14/02/2013 “*Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “*Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/UE*” e s.m.i.;
- Legge 116 del 11 agosto 2014 “*Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea*”;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28/03/2018 “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006*”;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3058 del 12/02/2019;
- Legge 2 novembre 2019, n. 128 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*”;
- Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;
- D.M. Ambiente 22/09/2020, n. 188 “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- D.M. Transizione Ecologica 27/09/2022, n. 152 “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006*”;

di fonte regionale:

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

- D.G.R. 222 del 25/02/2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;
- D.G.R. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;
- D.G.R. 516 del 18/07/2008 “Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07”;
- D.G.R. 755 del 24 ottobre 2008 “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005”. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. 239 del 17 aprile 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005" e s.m.i.;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;
- D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- D.G.R. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D. Lgs. 155/2010";
- Deliberazione Giunta Regionale n° 5 del 17/01/2017 "*DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti”*”;
- D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. 152/06”;
- Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 116 del 22/09/2020;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13 “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;
- D.C.R. n. 8 del 05/10/2022 “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)”;
- D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;

DATO ATTO CHE

il D.L. 50/22 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022) individua il Commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025 quale figura titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE

la Società VIABIT STRADE SRL, con sede legale in Via del Canaletto di Malagrotta, SNC, 00148 Roma (RM), P.IVA e C.F. 14687791005, di seguito Società, ha inoltrato alla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale l'istanza di "*Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015*", acquisita al protocollo regionale I.0683650 del 30/07/2020, per l'intervento di "*Attivazione impianto di produzione di conglomerato bituminoso e granulato di Conglomerato Bituminoso*", sito nel Comune di Roma, localizzato in Via di Castel Malnome SNC corredata dalla relativa documentazione resa disponibile nel box dedicato: <https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-056-2020>;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito del procedimento autorizzatorio finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in data 15/07/2021, 28/10/2021, 14/12/2021, 23/12/2021 e 13/04/2022 si sono tenute rispettivamente la 1^a, la 2^a e la prima, la seconda e la terza parte della 3^a seduta della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006, nel corso delle quali sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni alla Società nonché sono state indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

dalla disamina della documentazione agli atti si evince che l'intervento in esame consiste "*nell'attivazione di un Impianto di produzione di conglomerato bituminoso e granulato di CB*", sito in Via di Castel Malnome SNC - 00148 Roma, mediante operazioni R13-R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sul codice EER 17.03.02 "*Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*";

la Regione Lazio - Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente, all'esito delle suddette sedute di conferenza di servizi, ha emesso la Determinazione G08252 del 24/06/2022 con la quale ha rilasciato pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni e condizioni che sono recepite nel presente provvedimento;

VISTO CHE

successivamente all'emissione della suddetta Determinazione G08252 del 24/06/2022 della Regione Lazio, nell'ambito del procedimento autorizzatorio ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui istruttoria è di competenza della CMRC ai sensi della Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è pervenuta, in particolare, alla CmRC-Dipartimento III – Servizio 1, la seguente documentazione e sono stati richiesti i seguenti chiarimenti/integrazioni alla società:

- in data 20/12/2022 con nota prot. CMRC n. 198904, indirizzata al Servizio 2 del DIP III della CmRC, il Servizio Urbanistica del Municipio XI di Roma Capitale ha espresso parere positivo dichiarando che "*dalle verifiche effettuate da questa Direzione tecnica non sono emersi elementi in contrasto alle norme urbanistiche vigenti ed illegittimità alla preesistenza dell'impianto*";
- in data 12/01/2023, mediante il proprio legale, la Società ha trasmesso comunicazione in merito al procedimento in essere;
- in data 10/02/2023 la Città metropolitana di Roma Capitale con nota prot. CmRC n. 22538 ha richiesto integrazioni a cui la Società ha fornito riscontro con note prott. CmRC n. 37596, 37602, 37617, 37621 e 37681 del 08/03/2023;
- in data 04/04/2023 la Città metropolitana di Roma Capitale con nota prot. CmRC n. 54505 ha emesso nota di convocazione di Tavolo Tecnico e contestuale richiesta di chiarimenti;

- in data 20/04/2023 si è tenuto il Tavolo Tecnico relativo al procedimento in oggetto al quale hanno partecipato i rappresentanti della Società, della CmRC e di Roma Capitale; nell'ambito del suddetto Tavolo Tecnico non sono stati rilevati ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta fatto salvo la presentazione in modo completo ed esaustivo di quanto precedentemente richiesto dalla CmRC;
- a seguito del suddetto Tavolo Tecnico la Società ha trasmesso documentazione integrativa in data 06/06/2023 con prott. CmRC n. 92834, 92846 e 92851;
- in data 24/07/2023 con nota prot. CmRC n.120502 sono state richieste integrazioni documentali a cui la Società ha fornito riscontro con prot. n. RM2152 del 09/08/2023;
- in data 29/09/2023 con nota prot. n. RM2706 la CmRC ha richiesto ulteriori integrazioni, causa non completezza della documentazione trasmessa, a cui la Società ha dato riscontro in data 25/10/2023 con nota prot. n. RM3108;

PRESO ATTO

dei seguenti pareri e note pervenuti per il progetto in esame:

- con Determina Esecutiva QL1485 del 06/10/2021 Roma Capitale ha espresso parere unico negativo al rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio, richiesti dal proponente, relativi al progetto di *“Attivazione impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e granulato di CB” nel Comune di Roma in località Via di Castel Malnome. Società proponente: VIABIT STRADE S.r.l.*”, evidenziando, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., le condizioni necessarie ai fini del superamento del dissenso, come riportato successivamente nella sezione “PRESCRIZIONI”;
- in data 03/01/2022 con nota prot. regionale n. 2555, il Rappresentante Unico Regionale ha trasmesso il parere unico regionale favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ *il progetto del nuovo assetto impiantistico sia espressamente approvato in variante al PRG con l'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/1998 assicurando inoltre che, in mancanza dell'attestazione comunale prevista dalla vigente normativa di cui all'art. 39 delle NTA del vigente PTPR che ne certifichi l'assenza, la porzione dell'ambito di progetto identificata nella Tavola B dello stesso come “aree boscate” sia stralciata dall'intervento e per la stessa dovrà essere previsto il recupero e la rinaturalizzazione mediante la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto;*
 - ✓ *ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto siano rispettati i criteri di cui all'art. 3 del DM 69/2018;*
 - ✓ *sia dato adempimento agli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, con riferimento ai piani di emergenza, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti all'emanazione delle Linee guida approvate con DPCM 27/08/2021(GU Serie Generale n. 240 del 07-10-2021);*
 - ✓ *siano rispettati gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese le norme di prevenzione incendi la cui competenza è del Corpo dei Vigili del Fuoco;*
- in data del 24/06/2022 la Regione Lazio con Determina n. G08252 ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto *“Attivazione impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e granulato di CB”, nel Comune di Roma, località Via di Castel Malnome SNC, Società proponente VIABIT STRADE Srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”, secondo le risultanze di cui all'istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della suddetta determinazione e di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nell'istruttoria tecnico-

amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

- in data 20/12/2022 con nota prot. CMRC n. 198904 il Servizio Urbanistica del Municipio XI di Roma Capitale ha espresso parere positivo;
- in data 19/04/2023 con nota prot. CMRC n. 62720 l'ARPA Lazio si è espressa in relazione al progetto in oggetto comunicando quanto segue: *“Pertanto, essendo stato emanato, tuttora vigente, il DM n. 69/2018, in attuazione del comma 2 dell’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., si ritiene che per il caso in esame non sia dovuto il parere obbligatorio e vincolante richiesto ad ARPA Lazio ai sensi del comma 3 del citato art. 184-ter, previsto invece in mancanza dei criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. In relazione, invece, alle specifiche attività di recupero proposte, si raccomanda il puntuale rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 69/2018 che, per i casi specifici ivi previsti, disciplina anche le attività di recupero di cui al richiamato punto del D.M. 05/02/1998 nella documentazione trasmessa dalla Società. Nello specifico, le attività di recupero del conglomerato bituminoso codice EER 17 03 02, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso, devono essere finalizzate alla produzione di end of waste costituito da granulato di conglomerato bituminoso. Attuate le opportune verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso, certificato secondo le modalità previste dallo stesso Decreto, il materiale recuperato potrà essere destinato agli scopi specifici previsti”*;

RITENUTO CHE

per quanto contenuto nella suddetta nota di Arpa Lazio nota prot. CMRC n. 62720 del 19/04/2023 l'operazione di gestione svolta in impianto R13-R5 sulla totalità dei rifiuti in ingresso pari a 100.000 t/a sarà finalizzata alla produzione di End of waste costituito da granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018. Parte di detto granulato, pari a 25.000 t/a, sarà utilizzato per la produzione di miscele bituminose con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- in data 20/04/2023 con nota prot. CMRC n. 63487 il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Roma 3 ha espresso parere favorevole con prescrizioni come riportato successivamente nella sezione “PRESCRIZIONI”;
- in data 01/09/2023 con nota prot. CMRC n.136736 il Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia” del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –Energia – Aree Protette” della Città metropolitana di Roma Capitale ha espresso parere positivo con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera per il progetto in esame;

TENUTO CONTO CHE

l'area in esame sita in Via di Castel Malnome, SNC distinta al Catasto di Roma al Foglio744 p.IIa 752p ricade in “Sistema Ambientale, componente Agro Romano, Aree Agricole”, disciplinato al Capo III del Titolo 2° delle NTA del vigente P.R.G. e che pertanto l'intervento proposto necessita di variante urbanistica al vigente P.R.G., e che, con il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., assumerà per la durata dell'attività la seguente destinazione: “Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti – Infrastrutture Tecnologiche”, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008. In caso di mancata attuazione o di dismissione dell'impianto oggetto di autorizzazione, l'area relativa riassumerà, con apposito provvedimento di presa d'atto di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, la previgente destinazione urbanistica del suddetto P.R.G.;

non avendo ravvisato elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto in esame, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni

partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è possibile procedere alla chiusura dei lavori della Conferenza nonché alla conclusione positiva del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

ai sensi della citata Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, congiuntamente all'approvazione del citato schema di "*Disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*" relativa alla suddetta Disposizione, prot. RM1473 del 19/06/2023, la Città metropolitana di Roma Capitale è stata individuata quale Ente avvalso e pertanto ha proseguito l'istruttoria per il presente procedimento;

tutto ciò premesso e considerato, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti,

DISPONE

- A. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, con effetto di accoglimento dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dalla Società "VIABIT STRADE Srl" ed acquisita dalla Città metropolitana di Roma Capitale nell'ambito dell'istanza di "*Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015*", prot. regionale I.0683650 del 30/07/2020, e successive modifiche, per l'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti, localizzato in Via di Castel Malnome, SNC - 00148 Roma (RM);
- B. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 e per i motivi esposti nel considerato ed alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, il progetto presentato dalla Società "VIABIT STRADE Srl", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sede operativa di Via di Castel Malnome, SNC - 00148 Roma (RM);
- C. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, alla realizzazione delle opere previste, per i motivi esposti nel considerato ed alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, ed all'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via di Castel Malnome, SNC - 00148 Roma (RM), in un'area distinta al Catasto di Roma al Foglio 744 p.Ila 152p, aventi superficie catastale pari a 108.611,31 mq e superficie utile dell'impianto che si estende su circa mq 13.650 di cui:
- coperti circa mq 91,144;
 - scoperti circa mq 13.558,856,

da parte della Società:

Società	VIABIT STRADE Srl
Sede Legale:	via del Canaletto di Malagrotta SNC, 00148 Roma (RM)
Legale Rappresentante:	Leonetti Marco
P.IVA:	14687791005
Cod. Fiscale:	14687791005

per le operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi;

- D. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera C è rilasciata in conformità agli elaborati progettuali, come dal presente provvedimento precisati, richiamati in premessa, ed in

conformità all'elaborato "10_PD_T_SCR_003_04_PLANIMETRIA INTEGRATIVA.PDF", datato ottobre 2023 (Allegato 1), che, allegato alla presente autorizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- E. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera C è concessa per un periodo pari ad anni 10 (dieci) (art. 208, comma 12, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.) dal rilascio del presente provvedimento;
- F. di autorizzare la Società VIABIT STRADE Srl alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel rispetto di quanto prescritto nel parere rilasciato dalla Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette", Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia" con nota prot. n. 136736 del 01/09/2023, che, allegato alla presente autorizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- G. di autorizzare ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 la Società "VIABIT STRADE Srl" allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto nel "Rio di Galeria" nel rispetto della Tabella 3, Allegato 5 Parte Terza, del D.Lgs 152/06, come rappresentato nell'elaborato "10_PD_T_SCR_003_04_PLANIMETRIA INTEGRATIVA.PDF", datato ottobre 2023 (Allegato 1), che allegato alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- H. di prendere atto che, per la gestione delle acque reflue domestiche degli edifici di pertinenza dell'impianto, si prevede il trattamento mediante fossa Imhoff e successiva dispersione nel terreno (Subirrigazione), autorizzato da Roma Capitale con nota prot. n. QL4516 del 21/1/2022;
- I. di prendere atto che l'approvvigionamento idrico avviene mediante autocisterne;
- J. di prendere atto che l'area oggetto di autorizzazione è sita in via di Castel Malnome distinta al Catasto di Roma al Foglio 744 p.lla 152p e ricade in "*Sistema Ambientale, componente Agro Romano, Aree Agricole*", disciplinato al Capo III del Titolo 2° delle NTA del vigente P.R.G. e pertanto l'intervento oggetto di autorizzazione costituisce variante urbanistica al vigente P.R.G., e che, con il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., assumerà per la durata dell'attività la seguente destinazione: "*Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti – Infrastrutture Tecnologiche*", tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008. In caso di mancata attuazione o di dismissione dell'impianto oggetto di autorizzazione, l'area relativa riassumerà, con apposito provvedimento di presa d'atto di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, la previgente destinazione urbanistica del suddetto P.R.G.,

nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

K. OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE:

L'autorizzazione è rilasciata per le attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi. La Società svolge presso l'impianto in oggetto le seguenti attività di gestione dei rifiuti (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

Operazione da R1 a R13	Descrizione dell'attività da svolgere
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 e R12
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (End of Waste) ai sensi del D.M. 69/2018

TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/anno)	Operazione di gestione
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	100.000	R13- R5

Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 454

Quantità annuale gestibile presso l'impianto (ton/anno): 100.000

di cui pericolosi (ton): 0

di cui non pericolosi (ton): 100.000

Giorni di funzionamento annuo dell'impianto: 220

N° dipendenti previsti: 4.

Prodotti finiti conseguenti al processo di trattamento

End of Waste	Caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore	Quantità (t/anno)	Successivo invio
Granulato di conglomerato bituminoso	End of Waste ai sensi del D.M. 69/2018	100.000	Scopi specifici di cui al D.M. 69/2018: <ul style="list-style-type: none"> • per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); • per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; • per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
TOTALE		100.000	

BILANCIO DI MASSA

Rifiuti in entrata	100.000 ton/anno
Rifiuti in uscita verso recupero	0 ton/anno
End of Waste in uscita dall'impianto	100.000 ton/anno
Perdite di processo	trascurabili ton/anno
Rifiuto smaltito esternamente	0 ton/anno
Rifiuto smaltito internamente	0 ton/anno
% rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata	0%

CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO ISTANTANEO

La capacità massima di stoccaggio presso l'impianto sarà pari a:

Operazione	Rifiuti pericolosi (ton)	Rifiuti non pericolosi (ton)	Totale (ton)
R13	0	8.500	8.500
D15	0	0	0
Totale	0	8.500	8.500

RIFIUTI AUTOPRODOTTI DALLA SOCIETÀ E NON DERIVANTI DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dagli art. 183 c. 1 lett. bb) e 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati.

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/a)	Operazione successiva svolta presso terzi
13.02.05 *	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	<1	R13
13.05.07 *	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	1	D15
15.01.10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	<1	D15
15.02.02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1	D15
16.01.07 *	filtri dell'olio	<1	D15

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Presso l'impianto si svolge l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero (operazione R13 – R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

I rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da *"Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 170301"* proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso. Ai sensi del D.M. 69/2018 verranno svolte le opportune verifiche sui rifiuti in ingresso.

L'operazione di recupero R5 consiste nella produzione di granulato di conglomerato bituminoso, "End of waste" ai sensi del D.M. 69/2018.

Attuate le opportune verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso, in conformità a quanto previsto dalla Parte b) dell'allegato 1 del D. M. n. 69/2018, certificato secondo le modalità previste dallo stesso Decreto, il materiale recuperato potrà essere destinato agli scopi specifici previsti, in conformità a quanto disciplinato dalla Parte a) dell'allegato 1 del D. M. n. 69/2018, di seguito specificati:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

L'attività di produzione di granulato di conglomerato bituminoso e di uso dello stesso ai fini degli scopi disciplinati dal D.M. 69/2018, svolti rispettivamente nelle aree 2 e 1 e le loro pertinenze (aree di messa in riserva del rifiuto in ingresso, depositi aggregati, aree del prodotto finito, etc.), sono ben identificate e distinte.

In particolare 75.000 t/a di granulato di conglomerato bituminoso saranno destinate, in uscita dall'impianto, agli scopi consentiti dal D.M. 69/2018 mentre nel sito in oggetto il granulato di conglomerato bituminoso (prodotto nell'area 2), per un quantitativo pari a 25.000 t/a, sarà destinato, nell'area 1, alla produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7).

Questa tipologia di recupero è svolta nell'impianto di produzione esistente che prevede l'installazione di un nuovo bruciatore.

Il quantitativo massimo di miscele bituminose prodotte è pari a 167.000 t/a che saranno così articolate:

- 25.000 t/a saranno costituite da granulato di conglomerato bituminoso prodotto nell'area 2;
- 133.650 t/a saranno costituite da aggregati (pietrisco, sabbia, filler);
- 8.350 t/a saranno costituite da bitume (pari al 5% della produzione complessiva).

Il sito è dotato di:

- cancello di ingresso;
- uffici amministrativi;
- locali spogliatoi e servizi igienici.

Le opere in progetto previste saranno:

- la totale impermeabilizzazione delle superfici di piazzale deputate al transito dei mezzi, al deposito attrezzature – materiali e messa in riserva dei rifiuti inerti;
- impermeabilizzazione delle scarpate di raccordo tra i diversi livelli morfologici dell'area (le superfici deputate all'attività sono per gran parte affacciate su scarpate che si collegano con le quote superiori);
- installazione dell'impianto di frantumazione e vagliatura nell'area 2;
- realizzazione dell'area di stoccaggio per la messa in riserva e per il deposito del granulato di conglomerato bituminoso prodotto nell'area 2;
- installazione di nuovo bruciatore dell'impianto di produzione delle miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 con alimentazione a gas naturale;
- parziale risistemazione dei cumuli di aggregati stoccati nell'area 1;
- predisposizione di apposita area per la gestione dei rifiuti prodotti nel sito;
- installazione di strutture prefabbricate adibite al ricevimento e messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero. Queste ultime saranno costituite da vasche in calcestruzzo pavimentate ed impermeabili;
- realizzazione ex novo delle opere relative all'impianto di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia, nonché quelle di infiltrazione dei cumuli;
- realizzazione di un impianto di inaffiamento per l'abbattimento delle polveri prodotte dal transito degli automezzi e dalla movimentazione delle altre materie prime;
- realizzazione di idonea recinzione.

PRINCIPALI APPARECCHIATURE E MEZZI UTILIZZATI

Nell'impianto sono previsti i seguenti impianti e macchinari:

- pesa;
- gruppo elettrogeno;
- serbatoio con distributore di gasolio;
- impianto di frantumazione e vagliatura;
- impianto di produzione delle miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108.

MODALITA' DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO

La Società, al termine dell'attività o qualora non intervenga un nuovo atto di rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito ed alla totale pulizia di tutti gli impianti e delle infrastrutture utilizzate presso l'insediamento.

Dovranno essere adottate modalità operative nelle disposizioni di legge vigenti ed in particolare:

- trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all'eventuale rimozione di residui presenti all'interno;
- lavaggio e pulizia dei contenitori entro cui sono stati stoccati i rifiuti;
- lavaggio e pulizia dei piazzali, e delle zone pavimentate di stoccaggio dove è avvenuto il

contatto con i rifiuti.

Dell'avvenuto ripristino dovrà esserne data comunicazione alla Regione Lazio, alla CmRC e al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

GARANZIE FINANZIARIE

Tenuto conto di quanto contenuto nella D.G.R. 239/08, nella D.G.R. n. 239/09 e nella D.G.R. n. 5 del 17/01/2017, prima della messa in esercizio dell'impianto, per quanto autorizzato con il presente atto, la Società dovrà depositare a favore del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma - le garanzie finanziarie di legge per un importo complessivo pari ad **€ 125.000/00**.

Gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS);
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'istante dovrà presentare il certificato di collaudo delle opere realizzate nell'impianto e le garanzie finanziarie di legge.

Solo a seguito di tale presentazione il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rilascerà entro trenta giorni la presa d'atto, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita.

PRESCRIZIONI:

Nello svolgimento dell'attività in autorizzazione la Società VIABIT STRADE Srl dovrà, in particolare, avere cura di rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) rispettare quanto previsto dalla Determinazione della Regione Lazio n. G08252 del 24/06/2022 di pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione di Impatto Ambientale che, allegata alla presente autorizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3);
- 2) rispettare quanto contenuto nella Determina Esecutiva QL1485 del 06/10/2021 di Roma Capitale (Allegato n. 4);
- 3) rispettare quanto contenuto nella nota prot. regionale n. 2555 del 03/01/2022, con la quale il Rappresentante Unico Regionale ha trasmesso il parere unico regionale favorevole con prescrizioni/raccomandazioni, in particolare:
 - *sia dato adempimento agli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, con riferimento ai piani di emergenza, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti all'emanazione delle Linee guida approvate con DPCM 27/08/2021(GU Serie Generale n. 240 del 07-10-2021);*
 - *siano rispettati gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese le norme di prevenzione incendi la cui competenza è del Corpo dei Vigili del Fuoco;*
- 4) rispettare quanto contenuto nella nota prot. CMRC n. 63487 del 20/04/2023 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Roma 3 che ha espresso parere positivo con prescrizioni circa le modalità di approvvigionamento, "considerate le difficoltà oggettive in merito all'approvvigionamento proposto per il rifornimento di acqua potabile, attraverso idonee autocisterne, può rappresentare una valida alternativa all'allaccio a pubblico acquedotto o alla realizzazione di un nuovo pozzo", con le seguenti prescrizioni:
 - *"prevedere un idoneo serbatoio di accumulo con caratteristiche che rispettino i requisiti previsti per il contenimento di acqua potabile;*

- *garantire la qualità e la sicurezza dell'acqua attraverso una corretta clorazione, manutenzione e una programmazione di verifiche periodiche dell'impianto idrico, con analisi di potabilità e controlli volti alla prevenzione del rischio di legionellosi, come da linee guida del 2015 in materia";*
- relativamente alla gestione delle acque reflue:
- 5) la Società dovrà gestire le acque meteoriche assimilabili alle industriali come previsto nella tavola "10-PD-T-SCR-003_04_PLANIMETRIA_INTEGRATIVA" datata ottobre 2023 (Allegato 1);
 - 6) lo scarico nel Rio di Galeria, dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:
 - a) tabella 3 all. 5 Parte Terza del D. Lgs.152/06;
 - b) devono essere assenti le sostanze pericolose, pericolose prioritarie (tab. 1/A lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e altri inquinanti chimici, di cui all'art. 34 c. 5 delle NTA all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 23 novembre 2018 n. 18);
 - 7) la Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:
 - a) non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);
 - b) non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);
 - c) mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;
 - d) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - e) mantenere in condizioni di efficienza l'impianto e, ove previsti, i dispositivi deputati al controllo ed al campionamento delle acque reflue;
 - 8) la Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) effettuare **annualmente** e conservare presso l'impianto, a partire dalla data di esecutività dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, certificato di analisi chimico-fisiche in originale, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata, ai pozzetti fiscali degli scarichi, vengono mantenute nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti;
 - b) mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione;
 - c) la Società dovrà comunicare prontamente all'Autorità competente il rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici da parte del Dipartimento IV – Servizio 2 della CMRC e l'avvenuta realizzazione del sistema di depurazione e di scarico delle acque reflue;
 - d) nelle more dell'acquisizione del nulla osta idraulico da parte del competente Servizio metropolitano, la Società dovrà accumulare le acque meteoriche di dilavamento del sito nella vasca di sedimentazione/laminazione e gestire le stesse come rifiuto da inviare a impianti di trattamento ai sensi delle vigenti normative;
 - e) gestire le acque reflue domestiche dell'impianto nel rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione allo scarico mediante impianto di subirrigazione rilasciata da Roma Capitale in data 21/01/2022 con prot. QL4516.

Si rammenta che la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 Parte Terza comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

- relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
- 9) rispettare quanto prescritto nella nota prot. n. 136736 del 01/09/2023 della CMRC - Dipartimento III – Servizio 2 “Tutela acque e risorse idriche, aria ed energia”, in conformità, per le emissioni in atmosfera, all’elaborato grafico “25 - PD-T-ATM-005_02 LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE” (Allegato 2);
- relativamente alla gestione dei rifiuti:
- 10) gestire i rifiuti così come illustrato nella planimetria “10-PD-T-SCR-003_04_PLANIMETRIA_INTEGRATIVA” (Allegato 1);
 - 11) esporre una tavola planimetrica rappresentativa della organizzazione complessiva dell’impianto, al fine di consentire agli Enti preposti un agevole controllo dell’impianto; in particolare devono essere evidenziate la dislocazione dei parcheggi, degli uffici, delle aree di stoccaggio, di manovra, dei dispositivi di sicurezza (sistemi antincendio), dei sottoservizi dedicati alla raccolta delle acque di dilavamento nonché la collocazione dell’impianto di depurazione ed abbattimento polveri;
 - 12) il lay-out dell’impianto dovrà essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
 - 13) l’impianto dovrà essere interamente delimitato ed a uso esclusivo della Società; la viabilità interna all’impianto deve essere ben segnalata e di facile lettura; dovranno essere identificati i percorsi pedonali e quelli veicolari, nonché gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture;
 - 14) assicurare costantemente un’adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
 - 15) differenziare in modo chiaro, con apposita cartellonistica indelebile, utilizzando anche segnaletica a terra, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, distinti per categorie omogenee, indicando i codici EER dei rifiuti, le relative operazioni di gestione svolte e le principali norme di sicurezza;
 - 16) il settore di conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quello di messa in riserva e dalle zone di deposito delle End of waste;
 - 17) procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti nell’area di conferimento ed alla pulizia delle aree di transito;
 - 18) le aree destinate al deposito delle sostanze od oggetti (ex MPS) dovranno essere opportunamente contrassegnate e separate dalle aree di gestione dei rifiuti; in particolare si dovrà evitare miscelazione anche accidentale con i rifiuti mediante utilizzo di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o idonee distanze;
 - 19) i rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati;
 - 20) deve essere messa in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di emissioni maleodoranti, di rumori, di polveri, la dispersione di materiali leggeri quali carta e plastica, ed il deterioramento delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie dell’impianto;
 - 21) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/01/2019; in particolare qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento dovranno essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 6 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;
 - 22) richiedere, per il codice EER non pericoloso in ingresso all’impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
 - 23) produrre, per il codice EER non pericoloso in uscita dall’impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
 - 24) caratterizzare i rifiuti in uscita dall’impianto destinati allo smaltimento, che dovranno fare riferimento alla

- vigente normativa di settore;
- 25) la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
 - 26) effettuare ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 148/98 le debite annotazioni sui registri di carico e scarico adeguandosi a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 nelle tempistiche previste dallo stesso;
 - 27) verificare la conformità del rifiuto in ingresso rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzativo nonché effettuare controlli, anche a campione, sugli stessi;
 - 28) relativamente alla produzione di End of waste la Società dovrà ottemperare a quanto disciplinato dal D.M. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso che dovrà:
 - a) essere utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
 - b) rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 - c) risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.

Inoltre la Società dovrà:

- 29) verificare, successivamente alla messa a regime, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale, i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati. In caso di difformità da quanto preventivamente stimato la Società dovrà presentare, ai sensi della L. R. Lazio n. 18/01, al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nuova documentazione di impatto acustico ambientale attestante gli interventi di bonifica acustica posti in essere, corredata di quanto necessario per consentire all'Ufficio competente comunale di esprimere il parere di competenza;
- 30) non apportare modifiche all'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008;
- 31) mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta delle acque piovane;
- 32) consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti; in particolare, la Società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
- 33) in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Regione Lazio, l'Arpa Lazio, Roma Capitale nonché l'ASL competente per territorio e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città metropolitana;
- 34) sottoporre a periodici interventi di manutenzione, secondo il programma che la Società adotta per il presente impianto, tutti i macchinari, le linee di produzione, l'impianto di depurazione delle acque reflue e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali;
- 35) garantire nell'esercizio dell'impianto il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di realizzazione ed esercizio, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;
- 36) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
- 37) dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
- 38) garantire l'attuazione di tutte le misure necessarie a non arrecare nocimento agli insediamenti più prossimi con la diffusione di rumori, polveri o esalazioni, incrementando le misure di mitigazione esistenti e proposte qualora non risultassero sufficienti;
- 39) prima della messa in esercizio la Società dovrà presentare, a firma del Rappresentante Legale, la documentazione in originale attestante il permanere dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge sia in capo alla Società che al Direttore Tecnico;
- 40) rispettare la normativa antincendio per la specifica attività;
- 41) contestualmente alla trasmissione del collaudo delle opere realizzate la Società dovrà fornire documentazione attestante di:
 - a) aver dato seguito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) aver ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi in quanto il progetto in esame ricade nelle attività n. 12.3.C, 74.3.C, 74.2.B, 4.5.B, 49.2.B, 13.1.A di cui al D.P.R. n. 151/2011, per l'impianto così

- come approvato con il presente provvedimento;
- c) aver acquisito assenso di A.R.P.A. Lazio, quale Ente tecnico competente in materia, in merito alle modalità tecnico-operative dei monitoraggi e delle simulazioni modellistiche da utilizzare per il controllo dello stato di qualità dell'aria locale, come prescritto da Roma Capitale (Allegato 4).

Solo a seguito della presentazione della suddetta documentazione il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rilascerà entro trenta giorni la presa d'atto, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita.

La Società dovrà attenersi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*" e quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3058 del 13.02.2019.

Ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, almeno 180 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione, la Società dovrà presentare apposita domanda di rinnovo.

Le modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato nei progetti approvati, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, devono essere preventivamente autorizzate; le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le prescrizioni di cui sopra potranno essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile nonché alla situazione ambientale locale.

In autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Le prescrizioni della presente autorizzazione potranno essere modificate, prima del termine di scadenza, e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

La violazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento può comportare la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le variazioni del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la Società e per essa il proprio Legale Rappresentante dovrà attenersi alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 e non esonera la Società dall'acquisizione di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari al corretto svolgimento dell'attività in questione.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Il presente provvedimento sarà consegnato alla Società e comunicato alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, all'ASL RM3, ai Servizi 1 e 2 Dipartimento III della CmRC ed al Catasto dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 comma 17-bis del D.Lgs. 152/06, attraverso il Catasto telematico di cui all'art 189 del D.Lgs. 152/06 e secondo gli standard concordati con ISPRA per i relativi adempimenti di competenza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025> e trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “*Codice del Processo Amministrativo*”.

Il Commissario Straordinario di
Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica
2025

Roberto Gualtieri